



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

**regolamento per il funzionamento del comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni**

(approvato con delibera G.C. n. 189 del 30.10.2013)

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - Istituzione e finalità.....	3
Art. 2 - Funzioni e sede	3
Art. 3 – Composizione.....	4
Art. 4 –Costituzione e durata	5
Art. 5 – Presidente del Comitato. Compiti	5
Art. 6 – Modalità di funzionamento	6
Art. 7 - Dimissioni dei componenti	7
Art. 8 – Surroga dei componenti	7
Art. 9 – Relazione annuale	7
Art. 10 - Rapporti di collaborazione.....	7
Art. 11 – Accesso all’informazione e ai dati.....	7
Art. 12 – Obbligo di riservatezza	7
Art. 13 – Indennità e rimborsi	7
Art. 14 – Validità e modifiche del Regolamento	8
Art. 15 – Norme finali	8



PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'attività ed il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito denominato C.U.G.) del Comune di Polistena (RC) istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 183/2010.

Il C.U.G. sostituisce, accorpandone le funzioni, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle pubbliche amministrazioni o da altre disposizioni.

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. E' istituito presso il Comune di Polistena il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e tutela delle discriminazioni, quale organismo permanente diretto a garantire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini ed a contribuire alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.
2. Tale Comitato ha lo scopo di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne, la rimozione di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale e nella sicurezza sul lavoro.
3. Il Comitato persegue, altresì, l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, a realizzare una ottimale utilizzazione delle risorse umane attraverso la formazione professionale dei dipendenti ed a migliorare l'efficienza delle prestazioni ed opera allo scopo di rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

Art. 2 - Funzioni e sede

1. Il Comitato (CUG) esercita la propria attività in piena autonomia funzionale, in collaborazione con il Consigliere/a territoriale e nazionale di parità ed opera in stretto rapporto con le Istituzioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni e con gli altri enti pubblici e gli enti privati operanti nel settore delle politiche sociali.
2. Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale dipendente.
3. Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e, precisamente:
 - a) Compiti propositivi:
 - ❖ Predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro, tra uomini e donne, nonché prevenire l'insorgere e contrastare la diffusione di situazioni persecutorie e di violenza morale o psichica;
 - ❖ Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
 - ❖ Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;



- ❖ Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere);
- ❖ Diffusione di conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera delle pari opportunità del territorio di riferimento;
- ❖ Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e di prevenzione del verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore/lavoratrice;
- ❖ Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing nell'amministrazione di appartenenza;

b) Compiti consultivi:

- ❖ Progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- ❖ Piani di formazione del personale;
- ❖ Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- ❖ Criteri di valutazione del personale;
- ❖ Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze

c) Compiti di verifica:

- ❖ Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- ❖ Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio organizzativo;
- ❖ Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro;
- ❖ Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;

4. Il Comitato ha sede presso il Palazzo Comunale.

Art. 3 – Composizione

1. Il CUG è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs. 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, scelti tra il personale dipendente, sulla base delle candidature presentate con apposita istanza cui deve essere allegato il curriculum, assicurando, nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che può partecipare alle riunioni del Comitato ed esercitare il diritto di voto in caso di assenza o impedimento del rispettivo titolare;



3. I componenti del CUG devono essere dotati dei seguenti requisiti:

- ❖ Adeguate conoscenze delle materie di competenza del CUG;
- ❖ Adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
- ❖ Adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali;

4. Il Presidente del Comitato è individuato dall'Amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione, sulla base dei requisiti previste dalle linee guida diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle modalità di funzionamento dei CUG, quindi oltre ai requisiti indicati nel comma 3, deve possedere anche elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;

5. Il Vice Presidente viene designato nella prima seduta utile, fra i rappresentanti sindacali;

6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assicurate, a rotazione, dagli stessi componenti del Comitato;

Art. 4 – Costituzione e durata

1. Il Comitato è nominato dal Sindaco, che provvede a nominare anche il Presidente;

2. Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti;

3. Il Comitato Unico di Garanzia ha la durata di anni 4; i componenti del Comitato continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato;

4. Il Presidente ed i componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta;

5. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato;

Art. 5 – Presidente del Comitato. Compiti

1. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori;

2. Il Presidente provvede, in particolare a:

- ❖ Rappresentare il Comitato all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione;
- ❖ Convocare e presiedere le riunioni del Comitato;
- ❖ Proporre l'ordine del giorno delle riunioni;
- ❖ Coordinare i lavori e la discussione e mettere a votazione le proposte;
- ❖ Curare i rapporti con l'Amministrazione ed il Sindaco;
- ❖ Redigere e sottoscrivere, insieme al Segretario verbalizzante, i processi verbali delle sedute e provvedere alla formulazione dei pareri e delle proposte;



❖ Promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dal Comitato curandone l'esecuzione;

3. Spetta al Vice-Presidente:

❖ Collaborare con il Presidente all'adempimento dei compiti del Comitato;

❖ Sostituire il Presidente, nell'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento dello stesso;

Art. 6 – Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma ogni trimestre, presso i locali della sede comunale;
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto da almeno la metà dei suoi componenti effettivi;
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, ma con un preavviso ridotto a due giorni;
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno;
5. Copia dell'avviso di convocazione è, in ogni caso pubblicata sul sito internet del comune;
6. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Se nel corso dei lavori, viene meno, per qualsiasi ragione, il numero legale richiesto, la seduta è sciolta;
7. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, il quale provvede a comunicarlo al componente supplente affinché assicuri la sua di presenza;
8. I componenti che risultino assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, saranno segnalati all'organo che li ha nominati che potrà provvedere alla loro sostituzione; Il componente decaduto non può essere successivamente nominato;
9. Nessun compenso è previsto e/o dovuto per la partecipazione alle sedute. I componenti del Comitato partecipano alle riunioni all'interno dell'orario di servizio. Eventuale protrarsi oltre tale orario non potrà avere riconosciuto oneri aggiuntivi da parte dell'Ente di appartenenza.
10. Le proposte si intendono approvate a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Hanno diritto al voto i componenti titolari; i componenti supplenti esercitano il diritto al voto qualora siano presenti in sostituzione del componente titolare. I componenti supplenti, possono in ogni caso, assistere alle riunioni con possibilità di partecipazione alla discussione ma senza diritto al voto;
12. Il verbale di ogni riunione, compilato a cura del Segretario verbalizzante, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi. Il verbale è approvato nella riunione successiva e sarà firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.



13. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti i soggetti che il Comitato avrà ritenuto opportuno coinvolgere per la trattazione di specifici punti posti all'ordine del giorno;

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Comitato ed al Sindaco;
2. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate in forma scritta al Presidente. Il Presidente informa il Comitato che ne prende atto nella prima seduta.

Art. 8 – Surroga dei componenti

1. In caso di dimissioni e/o decadenza di un componente o del Presidente del Comitato le sostituzioni hanno luogo entro trenta giorni, secondo le indicazioni di cui all'art. 4;

Art. 9 – Relazione annuale

1. Il Comitato relaziona entro il 31 marzo di ogni anno, ai vertici politici ed amministrativi dell'ente di appartenenza (Sindaco e Segretario Generale) sulla situazione, riferita all'anno precedente, del personale riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro mobbing, oltre che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

Art. 10 - Rapporti di collaborazione

1. Il Comitato promuove e sviluppa rapporti di collaborazione e di consultazione con gli altri Comitati unici di garanzia presenti in ambito regionale e provinciale, nonché con:
 - ❖ Il consigliere/a nazionale di parità;
 - ❖ Gli organismi o associazioni che operano nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1;

Art. 11 – Accesso all'informazione e ai dati

1. Il CUG opera in raccordo con il vertice amministrativo dell'Ente. Viene preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno sulle materie oggetto di negoziazione decentrata. Per il raggiungimento dei propri obiettivi, ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti amministrativi dell'Ente, oltre a tutti i dati che riterrà utili all'individuazione di situazioni di discriminazione, nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti, in particolare di quella a tutela della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali";

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali;

Art. 13 – Indennità e rimborsi

1. Ai componenti del Comitato per le pari opportunità non compete alcuna indennità o rimborso spese;



Art. 14 – Validità e modifiche del Regolamento

1. Le proposte di modifica che si intendono apportare al presente Regolamento devono essere approvate dai Componenti del Comitato stesso con la presenza di almeno i tre quarti dei componenti nominati e, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. 165/2001, e della rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte della Giunta Comunale;
2. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché alle linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

